

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA
DEI TITOLI DI VIAGGIO ACTV**

contratto n° 2018/165

tra

Ve. La. spa, società soggetta alla direzione ed al coordinamento di A.V.M. S.p.A., con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 21, P.IVA 03069670275, in persona del proprio Direttore Generale dott. Vincenzo Monaco, munito degli occorrenti poteri (di seguito Vela)

e

SAN SERVOLO SRL

con sede in **VENEZIA**

in **ISOLA SAN SERVOLO** n° **1**

P.IVA **03544490273**

tipologia d'esercizio **CENTRO CONGRESSI**

rappresentata da **BERRO ANDREA**

nato a **DOLO (VE)**

il **03/01/1975**

residente a **PIANIGA (VE)**

in **VIA SURIANO**

n° **19**

(di seguito "Concessionario").

premesse che

1. Vela è società a capitale interamente pubblico, controllata da A.V.M. S.p.A.;
2. A.V.M. S.p.A., società in house providing del Comune di Venezia affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino veneziano, attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia, attraverso il coordinamento operativo delle proprie società controllate;
3. Vela, società controllata da A.V.M. S.p.A., esercita le attività di commercializzazione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale (d'ora in poi "Titoli");
4. Vela ha ricevuto da A.V.M. S.p.A. il mandato di compiere, in nome e per conto di quest'ultima, tutte le attività di negoziazione, stipula e sottoscrizione dei contratti di concessione e di rivendita dei suddetti Titoli con soggetti terzi;
5. il Concessionario svolge attività commerciale a contatto diretto con il pubblico con la denominazione di
 - **SAN SERVOLO SRL - ISOLA SAN SERVOLO, 1 - VENEZIA**
 - **VILLA WIDMANN FOSCARI - VIA NAZIONALE, 420 - MIRA (VE)** (di seguito "Esercizio");
6. Vela, al fine di offrire un servizio efficiente, efficace e funzionale alla mobilità e ad ampliare la rete di vendita, è intenzionata ad affidare la vendita dei titoli al suddetto Esercizio, il quale, dal canto suo, è interessato a svolgere la suddetta attività alle condizioni di seguito delineate;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

art. 1- Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto, che sostituisce ed annulla ogni diversa e precedente pattuizione esistente tra le parti o tra il Concessionario ed A.V.M. S.p.A..

art. 2 - Oggetto

Vela conferisce al Concessionario, che accetta, il mandato di compiere, in nome e per conto di A.V.M. S.p.A., le attività di vendita dei Titoli attualmente in vigore, nonché degli eventuali nuovi Titoli che dovessero essere introdotti durante il periodo di vigenza del presente contratto, alle condizioni, norme ed oneri di seguito stabiliti.

Vela si riserva ogni discrezionalità sulla tipologia dei Titoli da assegnare al Concessionario nell'ambito del presente contratto.

art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal 26/04/2018 ma diverrà operativa ed efficace, in quanto sottoposta a condizione sospensiva, solo al momento della consegna da parte del Concessionario della fideiussione di cui al punto 8 art. 6 infra ed avrà durata di 3 anni senza rinnovo tacito.

Le parti in ogni momento ed a loro insindacabile giudizio, potranno recedere dal presente contratto, dando preavviso scritto di almeno 30 giorni all'altra parte, senza che questa abbia titolo ad alcun risarcimento.

art. 4 – Compenso delle prestazioni

Quale compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione viene riconosciuto al Concessionario, che accetta, un corrispettivo nella forma di una provvigione percentuale calcolata sul "valore netto" del titolo di viaggio. Detto valore sarà ottenuto decurtando dal "valore facciale" di ciascun titolo la quota IVA e la cd. "quota comune", ovvero la quota del prezzo al pubblico riservata all'Amministrazione Comunale sui proventi derivanti dai titoli di Trasporto Pubblico Locale senza "Cartavenezia".

L'aggio sopra descritto verrà specificamente calcolato in base alla seguente tabella.

	VALORE	PROVVIGIONE
ABBONAMENTI ANNUALI	netto IVA e "quota comune"	2%
ABBONAMENTI MENSILI	netto IVA e "quota comune"	4%
BIGLIETTI LOCALI	netto IVA e "quota comune"	5%
BIGLIETTI TURISTICI	netto IVA e "quota comune"	3%
PREMIO DI RISULTATO	netto IVA e "quota comune"	2%

A fronte di un aumento delle vendite, rispetto all'anno precedente, verrà riconosciuto al concessionario un premio di risultato, calcolato su base trimestrale, nella misura percentuale del 2% (due per cento)

sull'incremento di vendita "anno su anno" effettivamente realizzato. E' espressamente esclusa la corresponsione di ogni altro compenso in qualsiasi forma e modo. La fatturazione delle competenze e l'IVA saranno a carico di A.V.M. S.p.A. che provvederà all'emissione di autofattura, con cadenza mensile.

art. 5 – Comodato del Terminale

In relazione al sistema IMOB verranno forniti al Concessionario, in comodato d'uso, uno o più terminali da banco, necessari per l'emissione e/o la ricarica dei Titoli. Il Concessionario si impegna sin da ora, a utilizzare e custodire detto terminale concessogli in comodato con la massima diligenza.

In caso di danneggiamento che ne renda impossibile l'utilizzo ovvero ne richieda la riparazione, verrà richiesto al Concessionario un contributo per il rimborso dei danni nei limiti di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) posto che il terminale è assicurato con il limite di franchigia di € 560,00 (cinquecentosessanta /00).

In caso di furto o incendio del medesimo terminale, il Concessionario dovrà trasmettere con tempestività a Vela copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se l'evento si è verificato prima dell'emissione dello scontrino con i dati di vendita, il Concessionario dovrà indicare nella denuncia l'importo, anche presunto, delle vendite effettuate prima dell'evento.

Qualora Vela venga a conoscenza, anche attraverso i reclami degli utenti, di episodi di utilizzo non corretto e/o illegittimo del terminale di vendita, potrà, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di preventiva comunicazione, inibire l'ulteriore utilizzo da parte del Concessionario del terminale, impedendogli ulteriori vendite e riservandosi di effettuare ogni accertamento atto a verificare i fatti.

art. 6 - Prestazioni e obblighi del Concessionario

Il Concessionario s'impegna a:

1. vendere, in nome e per conto di A.V.M. S.p.A., i Titoli delle tipologie affidate, utilizzando il/i terminale/i di vendita assegnato/i in dotazione, sulla base delle prescrizioni impartite tra cui, in particolare, l'obbligo di stampare lo scontrino attestante la vendita e consegnarlo al cliente. A tal fine, il Concessionario dovrà premunirsi di una presa di alimentazione elettrica da 220 V a norma e di un collegamento telefonico in grado di sostenere il servizio IMOB; a tal proposito, si precisa che saranno a carico di A.V.M. S.p.A. le sole spese per la trasmissione dei dati;
2. adempiere a tutte le formalità, nessuna esclusa, attinenti la prestazione di vendita ed il conseguente rapporto amministrativo con Vela e A.V.M. S.p.A.;
3. vendere i Titoli nei giorni e nelle ore di apertura dell'Esercizio così come stabilito dall'Autorità competente;
4. fornire a Vela il calendario di attività ed apertura dell'Esercizio gestito, segnalando tempestivamente la chiusura del medesimo per periodi di ferie o per altri motivi e l'eventuale variazione del giorno di riposo settimanale;
5. garantire alla clientela la possibilità di acquistare tutti i Titoli la cui tipologia è stata assegnata da Vela, provvedendo tempestivamente, in caso di carenza di scorte, all'approvvigionamento come stabilito all'art. 7 ed, in caso di guasto al terminale di vendita, a comunicare immediatamente all'ufficio assistenza di Vela la richiesta di intervento di ripristino della funzionalità degli apparati;

6. mantenere, in conformità delle istruzioni ricevute, il terminale di vendita costantemente acceso al fine di consentire gli aggiornamenti del terminale durante le ore notturne;
7. conservare, per un periodo di due mesi, lo scontrino con i dati di vendita prodotto dal terminale alla fine della sessione di lavoro, per consentire, se necessario, eventuali verifiche;
8. Il concessionario dovrà presentare una fideiussione bancaria, della durata minima di 36 mesi coincidente con la durata del contratto di concessione, per l'importo di € 3000,00 (tremila/00), che dovrà valere per tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente convenzione. La fideiussione dovrà inoltre prevedere espressamente:
 - a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - b) La rinuncia alla facoltà di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art.1945 c.c.;
 - c) La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, commi 2 e 3, del codice civile;
 - d) L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Vela.

art. 7 - Modalità di fornitura dei materiali per la vendita dei supporti

La fornitura dei supporti vergini e dell'altro materiale necessario alla vendita avverrà ordinariamente con consegna tramite corriere o altro mezzo, presso la sede del Concessionario medesimo.

La periodicità di approvvigionamento è lasciata alla discrezione del Concessionario, fermo restando l'impegno a garantire la costante disponibilità dei supporti per la vendita.

In ogni caso le richieste di fornitura, a mezzo mail o telefax ovvero, in via meramente subordinata e solo in caso di comprovata necessità, anche a mezzo telefono, dovranno essere inviate all'ufficio Vela competente con un anticipo di 72 ore lavorative.

art. 8 – Guasti e riparazioni dei terminali e delle apparecchiature

In caso di guasto del terminale di vendita, il Concessionario dovrà comunicarlo tempestivamente all'HelpDesk per la riparazione/sostituzione del terminale stesso. Se il guasto non ha consentito la stampa dello scontrino con i dati delle vendite effettuate il dato verrà recuperato in sede di ripristino del terminale e verrà comunicato al Concessionario.

Rimane inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria del terminale è a carico di A.V.M. S.p.A.

art. 9 - Rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti

Per il pagamento dei Titoli, il Concessionario autorizza sin da ora Vela ad addebitare, con cadenza periodica, sul proprio conto corrente bancario l'ammontare del venduto al netto dell'aggio e dei proventi incassati tramite POS, con delega di pagamento (R.I.D.), allegata al presente contratto. Gli addebiti saranno, di regola, effettuati da Vela con riferimento al valore dei Titoli venduti alla data del 10, del 20 e del 30 di ogni mese. L'addebito sul conto del concessionario avverrà a partire dal quinto giorno successivo alle suddette date.

In relazione a tale modalità di addebito, il Concessionario si impegna ad assicurare la preventiva provvista dei fondi sul conto corrente di appoggio. Il Concessionario si impegna altresì, in caso di cambiamento del conto corrente di appoggio, a darne tempestiva comunicazione a Vela. Le spese e le commissioni sostenute da Vela

Fede


per eventuali disposizioni RID rese insolute saranno addebitate al Concessionario, fatto salvo il ristoro dei maggiori danni ed il diritto di Vela di ottenere il pagamento di tutti i titoli di viaggio venduti.

Qualora il Concessionario non adempia regolarmente e tempestivamente alle suddette obbligazioni, A.V.M. S.p.A., oltre a quanto previsto nel successivo art. 14 (risoluzione), si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disattivare provvisoriamente il collegamento con il terminale IMOB, sino all'accertamento dell'avvenuto pagamento.

art. 10 - Controlli

Il Concessionario espressamente riconosce a Vela e ad A.V.M. S.p.A. la facoltà ad effettuare in ogni momento il controllo del terminale IMOB (anche mediante accesso in remoto), dei supporti, del materiale depositato e custodito presso la sede del Concessionario, nonché della diligente tenuta degli apparati di vendita e del materiale informativo messo a sua disposizione. Il rifiuto al controllo costituisce inadempimento e motivo di immediata risoluzione contrattuale.

art. 11 - Materiale informativo

Vela si impegna a fornire al Concessionario tutto il materiale informativo quali i tariffari, le norme di viaggio, gli orari, gli avvisi, i messaggi commerciali e quant'altro inerente l'attività di trasporto pubblico, ricordando che quanto sopra descritto è comunque consultabile presso il sito <http://actv.avmspa.it/it>

Vela si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario tutte le variazioni di tariffa o altri termini e condizioni che dovessero intervenire a modificare il regime dei Titoli, fatto salvo l'aggiornamento automatico del sistema di vendita. Il Concessionario di seguito indica il mezzo ed il riferimento attraverso il quale chiede di essere contattato e informato, per quanto sopra descritto, autorizzando a tal uopo ogni trasmissione ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche.

Mezzo mail/WApp/fax/lettera ordinaria): _____ MAIL _____ ,

Riferimento (indirizzo mail/numero cell./numero fax/ intestazione ed indirizzo): _____ ,

- _____ info@servizimetropolitani.ve.it _____ .

art. 12 – Uso del marchio

Il Concessionario si impegna ad affiggere, in modo visibile dall'esterno del proprio esercizio, l'avviso che informa il pubblico della vendita dei Titoli e ad esporre, all'interno del medesimo, le comunicazioni commerciali di A.V.M. S.p.A./Vela in materia tariffaria e di trasporto pubblico.

Unicamente a questo scopo e per il periodo di vigenza della presente convenzione, Vela, all'uopo autorizzata, concede al Concessionario l'utilizzo del nome, marchio o logo di A.V.M. S.p.A., con espresso divieto di utilizzarlo ad altri fini. Vela concede, altresì, sempre per il periodo di vigenza della presente convenzione ed unicamente per gli scopi sopra previsti, l'utilizzo del nome marchio e logo Vela e Venezia Unica.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto o sub-affidato a terzi per alcun motivo, se non previo benestare scritto di Vela. Ogni e qualsiasi variazione della ragione sociale, partita IVA, soci, indirizzo etc. dovrà essere

tempestivamente comunicata a Vela che, sulla base dei nuovi documenti presentati, valuterà se continuare o meno il rapporto commerciale istituito.

Art. 14 – Risoluzione

Fatta salva la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dal presente accordo, osservando il termine di preavviso di cui al secondo alinea dell'articolo 3, Vela potrà altresì risolvere la convenzione, con effetto immediato ex art. 1456 c.c., nelle seguenti circostanze:

- ✓ qualora leggi o regolamenti ne impediscano la prosecuzione;
- ✓ qualora il servizio di trasporto e la relativa bigliettazione siano affidate ad altra società dagli Enti Pubblici competenti;
- ✓ per inadempimento del Concessionario alle obbligazioni di cui all'art. 5 (utilizzo e custodia del terminale IMOB concessogli in comodato), art. 6 (prestazioni ed obblighi del Concessionario) ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, art. 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), art.10 (controlli), art.12 (uso del marchio), art.13 (divieto di cessione del contratto) e art.15 (riservatezza) della presente convenzione.

Alla risoluzione testé prospettata, conseguirà l'immediata disattivazione del terminale ed il ritiro dello stesso da parte di Vela. Il Concessionario dovrà restituire i supporti ed i materiali forniti in dotazione. Resta inteso tra le parti che qualora il Concessionario, nelle more della riconsegna, arrechi colposamente e/o dolosamente danni al/ai terminale/i IMOB, agli strumenti ed al materiale affidatogli a titolo di comodato ovvero concessigli in dotazione, egli dovrà risarcire ad A.V.M. S.p.A. la somma forfettariamente sin da ora individuata in € 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 15 – Riservatezza

Il Concessionario si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni commerciali e/o riservata, anche collegate all'attività di A.V.M. S.p.A., di cui è venuto a conoscenza nel corso del presente rapporto.

Art. 16 – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo

A.V.M. S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo, **BERRO ANDREA** dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da A.V.M. S.p.A., pubblicato sul sito web www.avmspa.it, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società **BERRO ANDREA** nell'ambito del rapporto contrattuale, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal decreto succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da A.V.M. S.p.A..

Gestione Servizi Integrati si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di A.V.M. S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza della società medesima.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, A.V.M. S.p.A. avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per **BERRO ANDREA** di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

art. 17- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti la presente convenzione sono a esclusivo carico di A.V.M. S.p.A., ad eccezione dell'imposta di bollo suddivisa in parti uguali con il Concessionario.

art. 18- Registrazione

Il presente atto, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai soli fini di IVA ai sensi dell'art. 74, punto e, del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131.

art. 19 - Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

art. 20 – Privacy

- Le Parti si danno atto che i dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della normativa privacy in via autonoma ciascuna in qualità di titolare del trattamento dei dati.
- In particolare con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario, consapevole che per l'espletamento dell'incarico può rendersi necessario il trattamento di dati personali (comuni/sensibili) di cui Vela è titolare, come tali soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), si obbliga: a) a trattare tali dati nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'incarico e a non comunicarli a terzi o diffonderli, salvo previa autorizzazione scritta di Vela; b) ad adempiere a ogni obbligo di legge relativo alla sicurezza dei dati personali (comuni/sensibili) ai sensi del D.Lgs. 196/2003, provvedendo quindi a tutelarli mediante l'adozione di tutte le misure minime e comunque adeguate sotto il profilo logistico, tecnico (fisico/informatico), organizzativo-procedurale,

garantendo la protezione dei medesimi dai rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati e acquisizioni involontarie, in relazione al presente incarico e nella correlata sfera di operatività; c) una volta terminato l'incarico, a cancellare o distruggere eventuali copie dei dati personali (comuni/sensibili) presenti in qualsiasi forma, salvo gli obblighi di conservazione eventualmente previsti dalla legge o dalla natura dell'incarico; d) a comunicare immediatamente a Vela l'insorgenza di situazioni anomale o di emergenze concernenti il trattamento dei dati personali suddetti.

Venezia, li 19.04.2018.

Il Concessionario



Direttore Generale VeLa Spa

Dott. Vincenzo Monaco



Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano singolarmente e specificatamente gli articoli: 5 (comodato del terminale IMOB), 6 (prestazioni ed obblighi del Concessionario), 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), 10 (controlli), 13 (divieto di cessione del contratto), 14 (risoluzione), 18 (Foro competente).

Il Concessionario



Direttore Generale VeLa Spa

Dott. Vincenzo Monaco

